

BGE 45 III 21

Bundesgericht (BGE), 1918-11-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_45_III_21

FR: ATF 45 III 21

IT: DTF 45 III 21

Volltext

211 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- i) donde segue che la realizzazione non puo esse re indetta i) prima di questo momento. i) B. - In seguito, tolta per transazione la causa della ditta Hoffmann & C., ma pendente quella di Alessandro Beckert, l'amministrazione del fallimento indisse per il 6 novembre 1918 il primo incanto delle stabile (senza il mobilio), pubblicandone l'avviso nel foglio ufficiale dei 4 ottobre 1918. Con ricorso 10 ottobre i creditori Spillmann e Beckert insorsero contro questo provvedimento perche prematuro secondo la decisione succitata del Tribunale federale. Il gravame fu respinto il 18 novembre 1918 dall' Autorità cantonale di Vigilanza per i motivi seguenti: Nella causa ancora pendente tra la Banca della Svizzera Italiana e Alessandro Beckert si tratta solo di sapere se il mobilio dell' albergo sia accessorio dello stabile, e cioe se il suo ricavo debba garantire solo la prima ipoteca o andare a beneficio di altri creditori ipotecari. Nulla osta quindi che lo stabile sia realizzato separatamente, poiche un esito della causa favorevole al sig. Beckert altra conseguenza non potrebbe avere se non quella di far attribuire il ricavo del mobilio a tacitamento del suo credito anziche di quello della Banca. C. -- Da questa decisione Spillmann & Beckert ricorrono al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge domandando che venga annullato l'incanto di primo incanto del 4 ottobre 1914; Considerando in diritto : 1. - A ragione i ricorrenti sostengono che, in linea di diritto, la questione da decidere e perfettamente identica a quella su cui ebbe a statuire il Tribunale federale il 20 agosto 1918. Se, infatti, caduta la causa Hoffmann & C., l'ammontare del credito vantato dalla Banca della Svizzera Italiana non e piu litigioso, lo e ancora restensione del pegno che lo assiste. La graduatoria del fallimento Burkard non e quindi ancora cresciuta in ordine giudicato' contro rammissibilita di una realizzazione separata del mobilio e del stabile. La decisione del Tribunale federale del 20 agosto 1918, cui si fa riferimento. L'argomento cardinale della querelata decisione, secondo il quale, se il giudizio nella pendente controversia e favorevole all'attore Beckert, il mobilio dovra essere realizzato separatamente, non tiene con to che di una delle ipotesi e non di quella, parimenti possibile, in cui venga riconosciuto alla Banca diritto di pegno anche sul mobilio, nel qual caso l'ufficio sarebbe tenuto a procedere ad un'asta globale dello stabile ed del mobilio. La Camera esecuzioni ('all'immediata promissione: ricorso e ammesso. 6. Auszug aus dem Entscheid. Vom 8. Februar 1919 i. S. Christen. Art. 115 U. 11. g. u. f. 11. e. u. s. Ver. m. ö. gen gestützt auf einen Konkursverlustschein : 'Wenn der Richter den Betrag des neuen Vermögens festgestellt hat, wird der diesen Betrag übersteigende Teil der verarrestierten Summe ohne weiteres frei. Die Frage, ob der Verlustschein-Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist, fällt ausschliesslich in die Kompetenz des Richters. Ihre Bejahung ist unbedingt notwendiges Requisite einer neuen Betreuung im Sinne des Art. 265 Abs. 2. Hieraus folgt, dass wenn der Richter den Betrag des neuen Vermögens festgestellt hat, nur hinsichtlich dieses Betrages die Betreuung fortgesetzt und ein Mehr weder gepfändet noch

auch, da der Arrest nur die Exekution sichern soll, verarrestiert werden kann. Ist aber, wie hier, ein Arrest bereits ausgewirkt, so wird, als weitere Folge des Gesagten, d.h. weil der Richter diesbezüglich die Cnmöglichl{eit einer Exekution festge-

22 Entscheidungen der SCh.uldbeitrungs- stellt hat, dieses Mehr ohne weiteres frei. Es ist insbeson- dere kein Grund vorhanden, mit der Freigabe bis zur Vornahme der Pfändung zuzuwarten, und zwar auch der Kosten wegen nicht, denn einmal teilen diese als Akzes- sorien der Hauptforderung deren Schicksal und sodalln kann der Arrest nicht zur Sicherung einer erst zukünftigen und eventuellen Forderung aufrecht erhalten werden. 7. Sentenza. 12 febbraio 1919 nella causa Bettelini. Limiti della competenza del Tribunale federale a statuire suU' interpretazione di disposti di legge emanati dai Cantoni in virtu dell' art. 30 capo. !in. L. E. F. - Il disposto di cui aHa eif. 3 di quest' art. e da interpretarsi in senso lato : ond' e ehe ai Cantoni spetta ja facolta di istituire procedura sPt'- dale di esecuziollenon solo in confronto dei Comuui propria- meute detti ma anche rispetto a quegli enti pübblici in cui il coucetto e 10 scopo di pubblica utilita siano prevalenti. - Art. 30 L. E. FeH e seg. legge ticinese fli attuazione. A. - La legge ticinese di attuazione in tema di esecu- zioni e fallimenti contiene nei suoi art. 44 a 55 disposti speciali per le esecuzioni 5 dispone : {(nel resto si applieh~ ranno le norme relative al fallimento. » B. - Basandosi su questa legge il Pretore di Lugano- Campagna pronunciava, ron decreto R giugno 191R, il fallimento Qel (I COLLsorzio deHa sponda dcstra deHn Magliasina in Caslano», istituito ron decreto governativo del 27 novembre 1885 in conformita deHa legge cantonale sulle arginature del 9 giugno 1853. Allestita e deposta, per opera dell'amministrazione speciale, la graduatoria nelle forme previste dagli art. 247 a 250 LEF, diversi membri del Consorzio, i sigg. Bettelini Davide in Caslano e lit~consorti, con riorso 26 ottobre 1918 interposto presso l'Autorita cantonale di Vigilanza in materia di essecuzione e fallimenti (Camera exec. e fall del Tri- bunale di Appello), ne domandavano l'annullamento sostenendo, in sostanza, ehe non fosse lecito procedere aHa graduazione a sensi degli art. 247 e seg. LEF, ne diffidare i creditori a stregua den' art. 250 LEF a pro- muov~re l'azione in contestazione ivi prevista, ma ehe fosse invece da osservarsi, in omaggio ai disposti deHa Jegge speciale (art. 52 e 53). procedimento affatto diverso : ehe l'amministrazione, eioe, avrebbe dovuto deporre presso il Delegato scelto dal Consiglio di Stato i bilanci (graduatoria), da contestarsi davanti a quell'autorita in via amministrativa e non davanti al giudice. C. - Con decisione 18'novembre 1918l'Autorita canto- nale di Vigilanza respinse il gravame allegando ehe una graduatoria non pub essere impugnata davanti le Autorita di Vigilanza se non per vizio di forma e eioe solo ove essa

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.